



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

n. 51

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 51 del registro	Approvazione Regolamento TARI.
Data 29/09/2020	

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore 20:30 e in Favara e nell'aula consiliare sita nei locali della Sede comunale di Piazza Cavour, in seduta di **prima convocazione**, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
MAGLIO	Vito	X		NOBILE	Giuseppe		X
SCALIA	Antonio	X		SCIARA	Giusy	X	
MOSSUTO	Laura		X	CUSUMANO	Carmelina		X
CASTRONOVO	Calogero	X		FALLEA	Marianna	X	
FANARA	Salvatore	X		COSTA	Carmelo	X	
CARAMAZZA	Sergio	X		LIOTTA	Massimo	X	
GIUDICE	Salvatore		X	CARAMAZZA	Leonardo	X	
CHIAPPARO	Mariafilii	X		LENTINI	Vincenzo	X	
PIRRERA	Calogero	X		CASTRONOVO	Rossana	X	
FAILLA	Selenia	X		BAIO	Danila	x	
SORCE	Giuseppe	X		BELLAVIA	Giuseppe	X	
SANFRATELLO	Carmelo		X	Di Naro	Salvatore	X	
<b>Numero presenti/assenti</b>						<b>19</b>	<b>05</b>

La seduta è pubblica.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale **Di Naro Salvatore**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Generale, **Dott.ssa Simona Maria Nicastro**.

Sono presenti altresì, il **Sindaco Alba** e gli **Assessori: Giudice, Caramazza L., Maggiore e Mignemi**.

Sono presenti altresì, l'ing. **A. Avenia**, l'arch. **F. Criscenzo**, la **Dott.ssa C. Russello**, la **Dott.ssa G. Chianetta** ed il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. I. Napoli**.

**risultano:**

**presenti 20:** Maglio, Scalia, Castronovo C. Fanara, Caramazza S. , Chiapparo, Pirrera, Failla, Sorce, Nobile, Sciara, Fallea, Costa, Liotta, Caramazza L. , Lentini, Castronovo R. Baio, Bellavia e Di Naro.

**Assenti 4:** Mossuto, Giudice, Sanfratello e Cusumano.

Il Presidente del Consiglio Comunale **Sig. Salvatore di Naro** comunica che la proposta di deliberazione è stata proposta dalla Dott.ssa G. Chianetta e dall'Assessore M. L. Maggiore, che è corredata dai pareri positivi della Dott.ssa Russello e del Collegio dei Revisori dei Conti, ed invita la Dott.ssa G. Chianetta a relazionare sulla proposta di deliberazione.

Il Consigliere **Castronovo C.** sottolinea l'importanza che la proposta venga letta. Spiega che a Favara ci sono tante abitazioni prive di utenze che comunque sono soggette al pagamento della TARI per tale ragione i due Consiglieri avevano avanzato la proposta di non fare pagare la TARI alle abitazioni che non hanno utenze. Quindi invita la Dott.ssa Chianetta a leggere la proposta di deliberazione riservandosi di porle domande dopo la lettura.

La Dott.ssa **Chianetta G.** inizia a leggere la proposta di deliberazione.

Durante la lettura interviene il Consigliere **Scalia A.** il quale chiede alla Dott.ssa Chianetta se sia possibile non fare pagare le abitazioni dove non ci sono utenze. Spiega che a Favara ci sono molte abitazioni che non sono utilizzate. Quindi dice che se lo scopo è quello di non fare pagare la TARI alle abitazioni che non hanno utenze va bene, altrimenti dice che è inutile continuare a leggere la proposta di deliberazione e chiede che si vada subito alla votazione.

Il Consigliere **Chiapparo M.** afferma che la Dott.ssa Chianetta aveva detto che su questo i Consiglieri possono fare un emendamento. Spiega che la commissione al bilancio di cui è il Presidente, più volte ha convocato l'Assessore al bilancio e quando le è stato domandato se era possibile non tassare gli immobili chiusi che sono privi di qualsiasi utenza, l'Assessore aveva risposto che non era possibile farlo e chiede conferma all'Assessore.

L'Assessore **Maggiore M. L.** spiega che era già stato presentato un emendamento, prima del suo insediamento, al quale gli uffici preposti avevano dato parere negativo. Afferma che in questo regolamento, questo punto non è inserito perché queste non sono state esplicite indicazioni da parte del governo nazionale, però dice che ci sono state delle sentenze che hanno consentito la non tassabilità degli immobili, però non è una previsione normativa da parte della legge nazionale.

Il Consigliere **Chiapparo M.** dice che l'Assessore Maggiore ha affermato che non ci sono i presupposti per non tassare gli immobili chiusi. Afferma che se in un Comune che è disastroso non si è in grado di aiutare i cittadini, cioè di quanti sono proprietari di immobili chiusi, è come se si stesse scherzando. Pertanto non ritiene sia più utile continuare a leggere la proposta di deliberazione.

La Dott.ssa **Chianetta G.** riprende la lettura della proposta di deliberazione.

Il Consigliere **Castronovo C.** chiede alla Dott.ssa Chianetta di sospendere la lettura, perché afferma di avere interloquuto con due dirigenti del Comune i quali gli dicono che il danno ormai è stato fatto e non è più possibile presentare l'emendamento perché sono state bocciate le tariffe IMU, quindi non si può procedere all'approvazione del bilancio 2020. Chiede quale danno sia stato fatto oggi alla collettività favarese.

La Dott.ssa **Russello C.** afferma che la mancata approvazione del regolamento IMU e della proposta inerente le aliquote IMU, sono allegati obbligatori al redigendo bilancio 2020/2022, i cui termini per l'approvazione scadono domani 30 settembre 2020; pertanto non approvando gli atti propedeutici, la Giunta non può approvare lo schema del bilancio 2020/2022 come anche il bilancio 2019/2021 atteso che anche le tariffe TARI 2019 e piano finanziario TARI 2019 sono stati bocciati dal Consiglio comunale. Spiega che il Collegio dei Revisori dei Conti ogni tre mesi effettua il monitoraggio in ordine all'attuazione delle prescrizioni imposte dal Ministro dell'Interno con decreto di approvazione di ipotesi di bilancio, che già ha trasmesso due monitoraggi sullo stato di attuazione delle prescrizioni ministeriali e che a breve arriverà il terzo monitoraggio che scade il 30 settembre e che va inviato alla Corte dei Conti. Specifica che il monitoraggio non è una mera presa d'atto ma rappresenta la condizione principale su cui si reggono l'ipotesi di bilancio, già approvato dal Consiglio comunale, ed i bilanci successivi dell'Ente. Spiega che non potendo adempiere alle prescrizioni ministeriali, con la mancata approvazione del PEF 2019 e delle aliquote IMU che sono imposte per legge, non si possono approvare i bilanci.

Il Consigliere **Chiapparo M.** ritiene sia aberrante ciò che oggi sta sentendo in Consiglio. Spiega che il bilancio doveva essere approvato entro il 30 di settembre, ed ancora del bilancio non si vede neanche l'ombra. Oggi si sta parlando di atti propedeutici al bilancio, che vengono portati il giorno prima. Asserisce che è da poche settimane che si parla di atti importanti, che non debbono essere portati in Consiglio comunale a distanza di pochi giorni dalla scadenza ufficiale dell'approvazione del bilancio che è stato trasmesso ai Consiglieri a due giorni prima della scadenza per l'approvazione. Il Consigliere Chiapparo afferma che il danno lo ha fatto questo Consiglio comunale, il Sindaco la Giunta e chi ha votato sì, chi ha votato l'aumento della TARI di 900.000 €, questo è il danno che è stato fatto ai cittadini favaresi, abbiamo l'IMU con l'aliquota massima ed è quello che oggi chiedevate di votare al Consiglio. *"Noi per senso di responsabilità noi non l'abbiamo votato, questo è il danno, Consigliere Castronovo C., sa qual è il suo danno la preoccupazione di andare a casa, noi siamo felici di andare a casa dobbiamo liberarci dal Sindaco, dalla Giunta e di tutto il Consiglio comunale, solo così possiamo riscattare la nostra faccia e la dignità"*.

In merito alla TARI spiega che c'è un forte aumento a fronte di un servizio che non c'è, che il danno fatto alla città si ha quando viene chiesto di non tassare gli immobili che non hanno utenze e viene detto che non si può fare. Asserisce che il Sindaco dovrebbe prendere atto che non ha più i numeri per governare, ora stesso dovrebbe dimettersi. Se il Sindaco si dimettesse lo farebbero pure tutti i Consiglieri e gli Assessori. Rivolgendosi ancora al Consigliere Castronovo C. gli ribadisce che il danno ai favaresi l'hanno fatto l'Amministrazione ed i Consiglieri che hanno votato gli aumenti dell'IMU e della TARI.

Il Presidente del Consiglio Comunale **Sig. Salvatore di Naro** afferma che per la votazione degli atti propedeutici al bilancio, il Consiglio comunale è stato convocato il giorno



15/06/2020, giorno 01/07/2020, giorno 15/09/2020 ed in data odierna.

Il Consigliere **Chiapparo M.** afferma che oltre la TARI, il regolamento, le tariffe, abbiamo l'IMU, anche i piani triennali 2019/2021 e 2020/2022, sono pure atti propedeutici e non sono mai stati discussi. *“non nascondetevi dicendo, si un mese fa abbiamo parlato di IMU, e senza l'approvazione dei piani triennali delle OO. PP, il bilancio non si può approvare”*.

L'Assessore **Maggiore M. L.** afferma che in Consiglio comunale viene quasi sempre meno il numero legale.

Il Consigliere **Chiapparo M.** le risponde che la colpa è dei Consiglieri di maggioranza, perché Consiglieri di minoranza sono sempre presenti.

Il Consigliere **Caramazza S.** afferma che è da mesi che si parla di atti propedeutici al bilancio e mai esitati, che la colpa viene attribuita al Consiglio comunale ove spesso viene mancare il numero legale, consiglio comunale che viene accusato di grandi responsabilità che debbono andare al vaglio della Corte dei Conti. Ritiene che l'unica colpa di questo Consiglio comunale è quella di non volere appoggiare con una maggioranza questa Giunta. Chiede al Presidente Di Naro a garanzia del Consiglio, di sentire i capigruppo, capire cosa si possa fare, considerato che il Sindaco non è in grado di sciogliere questa matassa. Se è il caso, lo stesso Presidente chieda le dimissioni del Sindaco a garanzia del Consiglio comunale, che non è più in grado di lavorare.

Il Consigliere **Chiapparo M.** afferma che gli atti non solo andranno alla Corte dei Conti, ma pure alla Procura della Repubblica, e poi si vedrà di chi sono le responsabilità, se del Consiglio o dell'Amministrazione.

Il Consigliere **Castronovo C.** invita l'Assessore a dire da quanto tempo è che il bilancio di cui si parla è pubblicato.

L'Assessore **Maggiore M. L.** risponde che il bilancio 2017/2019 ed il bilancio 2018/2020 sono stati approvati dalla Giunta nel mese di agosto. Specifica che questi atti prima di essere trasmessi al Consiglio comunale per l'approvazione debbono essere inviati al Collegio dei Revisori dei Conti per esprimere parere, il Collegio ha espresso parere sul bilancio 2017/2019 che poi è stato trasmesso al Presidente del Consiglio. Puntualizza che i bilanci 2017/2019 e 2018/2020 sono pubblicati all'albo pretorio del Comune già dal mese di agosto 2020.

Il Presidente del Consiglio Comunale **Sig. Salvatore di Naro** puntualizza che la proposta di deliberazione del bilancio 2017/2019 è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio il giorno 17/09/2020, quindi dice di non averla inserita all'ordine del giorno di questo Consiglio comunale, perché come previsto dal regolamento si debbono dare almeno 20 giorni di tempo alla commissione consiliare preposta per potere studiare gli atti.

Il Consigliere **Scalia A.** afferma che quest'Amministrazione aveva la maggioranza in Consiglio comunale con 14 consiglieri e che in Consiglio comunale è stato approvato il

dissesto finanziario, portando tutte le aliquote dei tributi locali al massimo. Dice che in Consiglio quando l'Amministrazione godeva della maggioranza, la minoranza ha subito la forza dei numeri, ed ora spiega che non gli si può chiedere di *"mettere una pietra sopra ed andare avanti"*. Ritiene che il Sindaco debba dialogare con le forze politiche e vedere se ha ancora i numeri per potere continuare ad amministrare, perché dice che non si può chiedere a chi è all'opposizione di votare atti che sono mirati ad aumenti dei tributi locali. Dice che fra qualche mese ci sarà la competizione elettorale per l'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale, ed asserisce che dalla propria parte politica verranno presentati progetti, utili per la città di Favara. Dice che è necessario uno scatto d'orgoglio, chiediamo scusa alla città e andiamo tutti a casa, facciamo arrivare un commissario che ci porterà a nuove elezioni, sempre che il bilancio non presenti qualche altra sorpresa, perché già abbiamo la sorpresa di tre commissari che i contribuenti continuano a pagare e non so cosa abbiano fatto dopo il dissesto, se ne arriva un quarto e magari vede che c'è un ulteriore buco che potrebbe sfiorare quello creato in 20 anni. *"Credo che non ci saranno elezioni nella nostra città e saranno accusati di avere tolto la democrazia alla città di Favara, perché fino a quando non saranno sanate le casse comunali con il passato e con il presente nessuno rischierà di candidarsi per essere cacciato dopo tre mesi dalle elezioni perché non si potrà essere in grado di governare la città, con un'aggravante, un ulteriore dissesto con l'arrivo di un commissario. Altro che creazione di posti di lavoro, vuol dire mobilità di personale, altro che stabilizzazione dei precari significa si salvi chi può"*. Conclude dicendo che il Sindaco e l'intera Amministrazione debbano dimettersi.

Durante i superiori interventi era uscito il Consigliere Pirrera.

Il Presidente del Consiglio Comunale **Sig. Salvatore di Naro**, pone ai voti per appello nominale la proposta di deliberazione che ottiene il seguente esito accertato e proclamato

**Favorevoli 9** : Castronovo C. , Fanara, Failla, Nobile, Fallea, Caramazza L. , Lentini, Bellavia e Di Naro.

**Contrari 10** : Maglio, Scalia, Caramazza S. , Chiapparò, Sorce, Sciara, Costa, Liotta, Castronovo R. e Baio.

**Assenti 5** : Mossuto, Giudice, Pirrera, Sanfratello e Cusumano.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Delibera

di **non approvare** la Proposta di Deliberazione Consiliare – **Approvazione regolamento TARI**

Il presente verbale è stato predisposto e curato dal dipendente Amoroso Domenico, dell'Ufficio di Staff del Presidente del Consiglio, con la supervisione del Segretario Generale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
(Maglio Vito)

IL PRESIDENTE  
(Di Naro Salvatore)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Simona Maria Nicastro)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,  
**certifica**

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi dal  
16 OTT. 2020 al.....

all'Albo Pretorio on line di questo Comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune e che in pari data e per la stessa durata copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li .....

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**  
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

.....



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O.7 .....

Inserita nella deliberazione consiliare

Servizio: .....

n. .... del .....

Il Segretario generale

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

<b>OGGETTO</b>	Approvazione regolamento TARI
----------------	-------------------------------

Premesso che:

l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 30/12/2019 (legge finanziaria 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che è necessario approvare il regolamento del tributo TARI;

Visto lo schema di regolamento allegato e parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, il Comune ha potestà regolamentare;

Visto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera g) della legge n. 142/90, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 47 del 06/05/2020 si è stabilito di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento Tari, allegato e parte integrante del presente provvedimento.

PROPONE

di approvare il Regolamento TARI, allegato e parte integrante del presente provvedimento.

RESPONSABILE P.O. N. 7  
D.ssa Giuseppina Chianetta

L'ASSESSORE AI TRIBUTI  
D.ssa. Maria Laura Maggiore

*Maria Laura Maggiore*

### PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell' art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l' art. 1, comma 1, lettera i, della legge regionale 11 e 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:

Favara, li 29/05/2020

Responsabile della P.O. 7  
D.ssa Giuseppina Chianetta


In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Favara, li 29/05/2020

Responsabile della P. O. 2  
Dott.ssa Carmela Russello



1



Proposta di deliberazione approvata, senza/con modifiche, nella seduta consiliare del

.....

**Il Presidente**

.....

**Il Consigliere anziano**

.....

**Il Segretario comunale**

.....

Comune di Favara

Provincia di Agrigento

**Regolamento per la disciplina  
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale**

**DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE**

<b>Art. 1</b>	<i>Presupposto</i>	
<b>Art. 2</b>	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
<b>Art. 3</b>	<i>Soggetti passivi</i>	
<b>Art. 4</b>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
<b>Art. 5</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
<b>Art. 6</b>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
<b>Art. 7</b>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	
<b>Art. 8</b>	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
<b>Art. 9</b>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
<b>Art. 10</b>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
<b>Art. 11</b>	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
<b>Art. 12</b>	<i>Piano finanziario</i>	
<b>Art. 13</b>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
<b>Art. 14</b>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<b>Art. 15</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
<b>Art. 16</b>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
<b>Art. 17</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<b>Art. 18</b>	<i>Obbligazione tributaria</i>	
<b>Art. 19</b>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<b>Art. 20</b>	<i>Zone non servite</i>	
<b>Art. 21</b>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
<b>Art. 22</b>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
<b>Art. 23</b>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
<b>Art. 24</b>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
<b>Art. 25</b>	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
<b>Art. 26</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	
<b>Art. 27</b>	<i>Tributo provinciale</i>	
<b>Art. 28</b>	<i>Riscossione</i>	
<b>Art. 29</b>	<i>Dichiarazione TARI</i>	
<b>Art. 30</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
<b>Art. 31</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<b>Art. 32</b>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<b>Art. 33</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<b>Art. 34</b>	<i>Importi minimi</i>	
<b>Art. 35</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<b>Art. 36</b>	<i>Norma di rinvio</i>	
<b>Art. 37</b>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	



**ART. 1**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**ART. 2**  
**DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 3**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**ART. 4**  
**LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## ART. 5

### LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- a) Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

#### Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
  - *locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;*
  - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
  - *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;*
  - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
  - *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;*
  - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## ART. 6

### DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TAR SU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

#### ART. 7

#### PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Macellerie	5%
Farmacie e Parafarmacie	5%
Distributori carburanti	10%
Attività di falegnameria	30%
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20%
Attività di carrozziere, elettrauto, gommista e di autofficina	30%
Attività di lavanderie a secco	15%
Attività artigianali di tipografie, vetrerie, carpenterie e simili	20%
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70%
Laboratori di analisi, fotografici, radiologi, odontotecnici	15%
Attività di verniciatura, fonderie e simili	50%
Attività di marmista e simile (solo area coperta di lavorazione)	60%
Impianto di recupero di inerti (solo area scoperta)	80%
Ambulatori medici e dentistici	20%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

#### **ART. 8**

#### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. Percentuali di riduzione:
  - a) 20%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - b) 40%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - c) 70%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - d) 100%, nel caso di riciclo di oltre l'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
3. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 16, all'intera superficie imponibile.
4. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

#### **ART. 9**

#### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.



**ART. 10**  
**ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

**ART. 11**  
**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 12**  
**PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

#### **ART. 13**

#### **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *K<sub>b</sub>*, *K<sub>c</sub>* e *K<sub>d</sub>* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

#### **ART. 14**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

**ART. 15**  
**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE**  
**DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
  - c. soggetto che svolge attività di studio in altro comune per un periodo superiore a 6 mesi;
  - d. soggetto che si trova in istituti penitenziari o centri di recupero per un periodo superiore a 6 mesi;
- Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata, salva la possibilità dell'accertamento da parte del Comune, che può condurre alla definizione di un numero diverso di occupanti. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all'anagrafe al 1 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

**ART. 16**  
**TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta,

calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $Kd$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

## **ART. 17**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **ART. 18**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione



della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30.

## **ART. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% .

## **ART. 20 ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## **ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% ;
  - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
3. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto

per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

#### **ART. 22**

### **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche

#### CONFERIMENTI ALLE ISOLE ECOLOGICHE

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30 % della quota variabile della tariffa.

#### COMPOSTAGGIO DOMESTICO

3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **ART. 23**

### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la

presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

#### **ART. 24** **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo fino al 70 % dell'intera tariffa.

#### **ART. 25** **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni, previste dai precedenti articoli, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

#### **ART. 26** **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **ART. 27** **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

## **ART. 28 RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, pago PA ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.)
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 6 rate bimestrali scadenti l'ultimo giorno del mese o in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro cinque. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso di messa in mora, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.

## **ART. 29 DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o PEC, allegando fotocopia del documento



d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. *(Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).*
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.



**ART. 30**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento.

**ART. 31**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

**ART. 32**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
  4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
  5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o Pago PA.
  6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 33 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

### **ART. 34 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € dodici con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ART. 36**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 37**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

**ALLEGATO 1**

TABELLA CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE COME DA ALLEGATO 1 DEL DPR N. 158/99

<i>Numero categoria</i>	<i>ATTIVITA'</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di genere misti

29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

**COMUNE DI FAVARA**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

VERBALE N.11 DEL 22/5/2020

- Al Presidente del Consiglio Comunale
- Alla Giunta Comunale
- A tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa
- Al Segretario Comunale

Il giorno ventidue del mese di maggio dell'anno 2020 alle ore 8:30 si è convocato telematicamente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara con la presenza dei signori:

- Dott. Napoli Ignazio – Presidente
- Dott. Modica Vincenzo – Componente
- Dott. Occhipinti Francesco – Componente

Il collegio si è riunito per procedere all'esame delle note ricevute con Pec del:

- giovedì 7 maggio 2020 - 11:48 con oggetto "Approvazione Regolamento IMU", e "Fissazione aliquote IMU anno 2000;
- giovedì 7 maggio 2020 - 12:43 con oggetto "Principio Contabile Della Contabilità Economico - Patrimoniale In Contabilità Finanziaria. Articolazione Del Patrimonio Netto Secondo D.Lgs." 118/2011;
- 13 maggio 2020 - 11:21 – "Approvazione regolamento TARI" ed Adozione per l'anno 2020 delle Tariffe TARI anno 2019.

Il collegio, fermo restando che si riserva di esprimere parere sul merito delle proposte, rileva l'opportunità che i provvedimenti deliberativi siano presentati dai responsabili di posizione organizzativa soprattutto quelli che hanno una particolare rilevanza contabile-amministrativa.

Si rimane in attesa di un opportuno e celere riscontro al fine di esprimere i dovuti pareri.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 09:45 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale al responsabile del servizio finanziario dell'Ente.

Dott. Napoli Ignazio – Presidente

Dott. Modica Vincenzo – Componente

Dott. Occhipinti Francesco - Componente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Prot. n. 21704  
del 12/06/2020

**COMUNE DI FAVARA**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**VERBALE N. 17 DEL 12/06/2020**

Il giorno dodici del mese di giugno dell'anno 2020 alle ore 9:30, presso gli uffici amministrativi del Comune di Favara, in Via Pio La Torre s.n., in prosecuzione di seduta, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Ignazio Napoli	Presidente	Presente
Dott. Vincenzo Modica	Componente	Presente
Dott. Francesco Occhipinti	Componente	Presente

per procedere alla valutazione delle seguenti proposte sottoposte al Collegio:

1. Approvazione del Programma Triennale delle OO.PP 2019/2021 ed elenco annuale dei lavori 2019;
2. Approvazione del Programma Triennale delle OO.PP 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori 2020;
3. Adozione per l'anno 2020 delle tariffe TARI anno 2019
4. Approvazione regolamento TARI
5. Fissazione aliquote IMU anno 2020;
6. Approvazione regolamento IMU.

Il Collegio dopo attenta analisi sulle proposte oggetto di valutazione, appurata che su ognuna di esse la regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili di P.O. non viene chiaramente esplicitata in ogni caso il Collegio li acquisisce come espressione di parere favorevole e si esprime a sua volta positivamente.

La seduta viene sciolta alle ore 12:00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Napoli Ignazio – Presidente

Dott. Modica Vincenzo – Componente

Dott. Occhipinti Francesco – Componente

